

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Provincia di Trento

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 60 del 28.02.2022

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO SU: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021; RIDETERMINAZIONE DEL FPV AL 01.01.2022; VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024.

Il Revisore del Conto, visto che in data 28.02.2022, è stata inviata la proposta di deliberazione avente per oggetto: «Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011 n. 118» da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti e impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.».*

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Prot. 0001107 - 28/02/2022

Class. 4.4



Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2020 e non re-imputati con il riaccertamento non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio.

Considerato che la proposta con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 è completa della documentazione dimostrativa dell'operazione quali gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31.12.2021, la tabella riepilogativa dei residui mantenuti, dei residui cancellati, dei residui re-imputati con il relativo prospetto della nuova composizione del Fondo Pluriennale Vincolato e delle conseguenti variazioni di bilancio.

Procede alle seguenti verifiche

L'adempimento previsto dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta allocazione in bilancio dei crediti e dei debiti.

L'analisi che l'organo esecutivo deve svolgere nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha valenza notevole: possono infatti presentarsi fattispecie per le quali i residui non sono caratterizzati dalle peculiarità previste dalla norma in quanto non sussistente l'obbligazione giuridica con conseguenze positive o negative sull'avanzo di amministrazione oppure si può rendere necessaria una loro re-imputazione nel tempo in quanto si sono verificate variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità con conseguenze sul Fondo Pluriennale Vincolato.

Ciò posto, il Revisore:

- ha esaminato preliminarmente la documentazione depositata agli atti con la quale si è proceduto alla ricognizione e verifica dei residui, di insussistenza per eliminazione dei residui attivi e passivi o mantenimento degli stessi in quanto esigibili da cui è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2021 e successivamente gli allegati alla proposta di deliberazione;
- ritiene corretta la procedura eseguita per la ricognizione e la connessa analisi di valutazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione laddove non esistente l'obbligazione giuridica e le ragioni della eventuale re-imputazione ad annualità successive al 2020 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità;
- ha verificato altresì l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;
- ha controllato la nuova consistenza del FPV vincolato in entrata dell'esercizio 2022-2024 a seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021;

- ha analizzato le collegate variazioni di bilancio.

Dopo di che il Revisore

Verificata:

- la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021;
- la correttezza nella rideterminazione della composizione del FPV sia di parte corrente sia di parte capitale derivante dalla re-imputazione dei residui;
- la coerenza delle conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con l'operazione di riaccertamento e la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 ed alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Canal San Bovo, lì 28.02.2022

IL REVISORE DEL CONTO



ha analizzato le conseguenti variazioni di bilancio.

Dopo di che il Revisione

Verifica:

la consistenza delle procedure adottate per l'operazione di riassetto contabile del bilancio al 31.12.2021

la consistenza nella determinazione delle componenti del P.V. alla data di riferimento e di parte capitale derivante dalla re-imputazione del residuo

la consistenza delle conseguenti variazioni del bilancio di previsione triennale 2021-2023 e del bilancio di previsione triennale 2022-2024 con l'approvazione di riassetto e la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

In conformità ai punti di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione con la quale si procede al riassetto contabile del bilancio al 31.12.2021 al serial dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 ed alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione triennale 2021-2023 e del bilancio di previsione triennale 2022-2024.

Cava San Giovanni, lì 28.03.2022

IL REVISORE DEL CONTO

[Firma]